

Codice DB0803

D.D. 4 giugno 2014, n. 361

Edilizia residenziale pubblica, art. 4 della legge 17.2.1992, n. 179. Cooperativa edilizia "La Via", intervento sito nel Comune di Cuneo, P.I. n. 1282. Restituzione del finanziamento, prima annualità. Provvedimenti.

Con la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 avente oggetto "Norme in materia di edilizia sociale" sono entrate in vigore le nuove norme per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed è stata pertanto abrogata la L.R. n. 11/93; nel particolare l'art. 54, comma 8, ha stabilito che per quanto attiene le Commissioni Tecniche Consultive (C.T.C.) operanti presso le Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) provinciali, le stesse restavano in carica fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 39, comma 2, della legge stessa.

Con il D.P.G.R. n. 4/R del 21 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo regolamento dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2010; tale regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013 e pertanto da tale data è venuta meno l'operatività delle C.T.C.. Ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 4/R/2013 l'esame dei programmi di edilizia sociale sovvenzionata è di competenza delle Strutture Tecniche Decentrate (S.T.D.) le quali ai sensi del successivo art. 5 esprimono un parere o una presa d'atto.

Con la legge 17 febbraio 1992, n. 179 all'art. 4 è stato previsto al primo comma che le Regioni "nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni". Al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che le Regioni potranno destinare una quota di questi fondi alla realizzazione, da parte delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, di alloggi da assegnare in godimento a lavoratori dipendenti, con le procedure di cui all'art. 55 lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 879-12428 del 20 settembre 1994, ha adeguato il programma regionale di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato il 12 ottobre 1993 con la deliberazione n. 689-15149, alla deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 e con la deliberazione n. 272-12411 del 30 luglio 1996, ha approvato i criteri per la conclusione del quadriennio 1992-95. La Regione, con la citata deliberazione del 20 settembre 1994 ha altresì individuato le particolari categorie sociali, di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 46-20721 del 7 luglio 1997 ad oggetto: "Programma di edilizia residenziale pubblica 1992/95. Assegnazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Attuazione della deliberazione 879-C.R. 12428 del 20 settembre 1994 (C.G. 70/94 del 28.09.94)" ha proceduto ad approvare le modalità per l'attuazione degli interventi nonché la localizzazione dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata da destinare per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 62-8605 del 3 marzo 2003 ha approvato i criteri per la restituzione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'art. 4 della legge n. 179/92. Nel particolare con il citato provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che la restituzione del

finanziamento, prevista in 35 annualità suddivise in rate semestrali, unitamente alla rivalutazione annuale, avvenga successivamente all'emissione da parte della Regione dell'attestato di chiusura conti, su apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

Il Comune di Cuneo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 4 settembre 2001 ha individuato nella cooperativa edilizia "La Via" il soggetto attuatore dell'intervento finanziato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 179/92 ed ha assegnato alla stessa il finanziamento di € 3.523.607,76 (lire 6.822.656.000); all'intervento è stato attribuito dagli uffici regionali il numero di programma P.I. n. 1282.

La Giunta Regionale con la deliberazione n. 10-3036 del 5 giugno 2006 ha approvato per il P.I. n. 1282 l'assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.460.052,44; successivamente la Giunta Regionale con la deliberazione n. 34-9798 del 13 ottobre 2008 ha approvato l'ulteriore assestamento finanziario del programma nell'importo di € 4.633.326,71.

La C.T.C. di Cuneo nella seduta del 21 novembre 2011 ha espresso parere favorevole sul Q.T.E. n. 5 di collaudo per l'importo di programma pari ad € 4.633.326,71 corrispondente al finanziamento concesso all'operatore. Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa "La Via" in data 5 aprile 2013 ha approvato il quadro economico e l'atto di collaudo, mentre in data 5 luglio 2013 ha approvato, a seguito dell'assegnazione degli alloggi, il certificato di chiusura conti dell'intervento.

Il competente Settore regionale con la nota del 3 settembre 2013 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata n. 4/R/2013, alla cooperativa edilizia l'attestato di chiusura conti dell'intervento che comporta in € 4.633.326,71 l'importo da restituire in 35 annualità, mentre con la successiva nota del 29 ottobre 2013 è stata comunicata la decorrenza del termine (30 giugno 2014) per la restituzione della prima annualità del finanziamento che sarà comprensivo della rivalutazione ai sensi della citata D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003.

Considerato che ai fini della restituzione sia del finanziamento (€ 4.633.326,71) che della rivalutazione annuale, secondo le modalità stabilite dalla citata D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003, si rende necessario con il presente provvedimento indicare l'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale sul quale la cooperativa edilizia "La Via" dovrà procedere al versamento della prima annualità, suddivisa in due rate semestrali, comprensiva anche della relativa rivalutazione determinata sulla base della variazione percentuale ISTAT del costo della vita riscontrata per il periodo aprile 2013 – aprile 2014. Valutato che la variazione ISTAT dell'indice nazionale per il citato periodo, determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di aprile 2013 (pari a 106,9) ed al mese di aprile 2014 (pari a 107,4), è del + 0,5%, l'ammontare della prima annualità oggetto di restituzione risulta essere pari ad € 133.042,66 e che la stessa dovrà essere versata in due rate semestrali e precisamente entro il 30 giugno 2014 (importo € 66.521,33) ed entro il 31 dicembre 2014 (importo € 66.521,33).

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

vista la legge del 17.2.1992, n. 179;
vista la D.G.R. n. 46-20721 del 7.7.1997;
vista la D.G.R. n. 62-8605 del 3.3.2003;
viste le D.G.R. n. 10-3036 del 5.6.2006 e n. 34-9798 del 13.10.2008;
vista la L.R. del 11.4.2001, n. 7;

vista la L.R. del 17.2.2010, n. 3;
visto il D.P.G.R. del 21.2.2013, n. 4;
visto l'Attestato di Chiusura Conti del 3.9.2013;
vista la L.R. del 5.2.2014, n. 2;
visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. del 28.7.2008, n. 23.

determina

- 1) di dare atto che la cooperativa edilizia "La Via", in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 62-8605 del 3 marzo 2003, dovrà procedere alla restituzione del finanziamento regionale di € 4.633.326,71 in 35 anni, in rate annuali suddivise in due quote semestrali, comprensive della rivalutazione annuale determinata sulla base dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita al mese di aprile di ogni anno, per l'intervento destinato alle finalità di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i., realizzato nel Comune di Cuneo, località San Rocco Castagnaretta (P.I. n. 1282).
- 2) di dare atto che la variazione percentuale fatta registrare dall'indice nazionale ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati per il periodo aprile 2013 – aprile 2014 risulta essere pari al + 0,5% ed è stata determinata sulla base degli indici registrati rispettivamente al mese di aprile 2013, pari a 106,9, ed al mese di aprile 2014, pari a 107,4 (Base: anno 2010 = 100).
- 3) di stabilire che per l'esercizio 2014 la restituzione da parte della cooperativa "La Via" ammonta ad € 133.042,66, comprensiva della rivalutazione annuale, da suddividere in due distinte quote semestrali con scadenza il 30 giugno 2014 (importo € 66.521,33) ed il 31 dicembre 2014 (importo € 66.521,33). Gli importi semestrali dovranno essere versati alla Tesoreria della Regione Piemonte, presso UNICREDIT BANCA, via Garibaldi n. 2, 10122 TORINO – sul C/C/B 40777516 – cod. CIN V, cod. ABI 02008, cod. CAB 01044, IBAN IT94V0200801044000040777516, riportando nella casuale del versamento: "Restituzione prima annualità del finanziamento relativo all'intervento di cui all'art. 4 legge n. 179/92, P.I. n. 1282".
- 4) di stabilire che la restituzione degli importi di cui al precedente punto 3) siano introitati sul capitolo 36815 avente la seguente denominazione: "Rientri di fondi statali erogati in materia di edilizia".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Settore
Giuseppina Franzo